



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

## **Stagione Sportiva 2025-2026**

### **Comunicato Ufficiale N. 436 del 29/05/2026**

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**238) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MAGNITUDO FCCG, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCACCHETTI MATTEO FINO AL 31/12/2027, A CARICO DEL DIRIGENTE PALANDRO FABRIZIO FINO AL 31/07/2026 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PAOLINI DANIELE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 18/03/2026**  
**(Gara: MAGNITUDO FCCG – VIGOR PERCONTI del 15/03/2026 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 17/04/2026**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Magnitudo FCCG ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo con la quale erano state comminate le sanzioni in epigrafe.

La reclamante sostiene che i fatti ascritti ai propri tesserati e sostenitori non si sarebbero verificati così come descritto nel referto arbitrale e che elevava pertanto querela di falso nei confronti del contenuto del referto arbitrale.

In particolare non si sarebbe verificato alcun contatto tra i propri tesserati, indicati nel referto, e componenti della terna arbitrale, così come nessuno ha mai impedito od ostacolato il rientro degli arbitri nel proprio spogliatoio.

Chiede pertanto una congrua riduzione delle sanzioni irrogate, essendosi trattato di una protesta accesa ma non violenta, scaturita peraltro dalla convalida di una rete inesistente a favore degli avversari negli ultimi minuti della gara, fondamentale per il percorso nel campionato della squadra. Va preliminarmente rilevato che la squalifica del tecnico Daniele Paolini è inammissibile in quanto inferiore al minimo reclamabile.

Per quanto attiene alle sanzioni nei confronti degli altri tesserati, ricordata la dignità di fonte di prova qualificata che il regolamento conferisce al referto arbitrale, va detto che il codice di giustizia sportiva enumera i mezzi di prova ammessi e non contempla la querela di falso, che la reclamante vorrebbe mutuare dal codice di procedura civile che, lo si ricorda, supplisce al regolamento federale solo in caso di "vacatio" delle norme che, nella circostanza, non sussiste.

La sanzione al dirigente Scacchetti, pur nella gravità del comportamento, può essere ridimensionata nei termini di cui al dispositivo poiché non può essere considerata come violenza fisica consumata, nel senso di voler deliberatamente provocare un danno fisico al direttore di gara, ma piuttosto come protesta violenta con contatto fisico, essendosi limitata a spinte, seppur vigorose.

Le altre sanzioni irrogate sono pienamente congrue e conseguenti agli addebiti e non meritano alcuna rivisitazione in senso meno afflittivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Scacchetti Matteo al 30/04/2027, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

**86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRONGARI MARCO FINO AL 31/12/2029 E A CARICO DEL CALCIATORE PAGANELLI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.25 LND DEL 03/12/2025 (Gara: POL. MONTORIO ROMANO – BRICTENSE del 29/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 383 del 24/04/2026**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Polisportiva Montorio Romano ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo enunciate in epigrafe. La reclamante sostiene l'assoluta falsità di quanto riportato nel referto di gara in relazione all'inserimento del calciatore Petrongari Marco tra i calciatori espulsi, nominativo riportato nel referto e nel modello che viene rilasciato alle società al termine della gara ed allegato al referto dal direttore di gara, mentre nelle due copie rilasciate alle società tale nominativo non compare. Inoltre la sospensione della gara non sarebbe avvenuta per la presunta aggressione del Petrongari all'Arbitro ma per il comportamento di quest'ultimo che, in un momento di concitazione, avrebbe spinto con violenza un calciatore della squadra di casa contro la recinzione ed a sostegno di questa tesi produce una dichiarazione del dirigente della squadra avversaria che sarebbe intervenuto nel frangente, allontanando l'Arbitro dal calciatore colpito, cercando di farlo rientrare in se, sino all'intervento di un dirigente della squadra di casa che aveva accompagnato il direttore di gara sino allo spogliatoio. Nega poi che il direttore di gara avesse necessità di alcun ricovero ospedaliero, poiché a fine gara, uscendo dall'impianto sportivo, si era accompagnato con un connazionale che passava per caso nei pressi dello stadio e che, vista la presenza di un capannello di persone e del fratello dell'Arbitro si era fermato per sapere cosa fosse successo e poi si era accompagnato con lo stesso Arbitro presso un bar dove erano stati per circa mezz'ora senza che questi denotasse alcun problema fisico o riferisse di essere stato percosso da alcuno. Infine, rilevavano anche la presenza di incongruenze nel referto di pronto soccorso allegato in quanto dal referto di pronto soccorso è dato leggere che il paziente avrebbe riferito di essere stato colpito con uno schiaffo da persona non nota e che l'evento sarebbe avvenuto alle ore 17,00 circa, tutte dichiarazioni incompatibili, sia per l'orario che per la conoscenza dell'autore del fatto, con quanto riportato nel referto. A fronte della documentazione prodotta dalla reclamante la Corte decideva di convocare il direttore di gara che, però, in sede di audizione non rendeva dichiarazioni esaustive sulle circostanze controverse del caso. In particolare non sapeva spiegare la difformità tra il modello allegato al referto e quello rilasciato alle società, con l'inserimento solo in quello allegato al referto del nominativo del calciatore Petrongari, non ha confermato la circostanza di essersi intrattenuto presso un bar dopo la gara con un connazionale, asserendo che questi avrebbe trovato il suo contatto sui social chiedendogli poi insistentemente il numero di telefono, ha negato l'episodio dell'aggressione fisica al calciatore del Montorio, così come delle contestazioni sollevate a suo carico dall'osservatore arbitrale, riferite invece dalla reclamante e nelle dichiarazioni prodotte; sul referto medico del pronto soccorso ha riferito che nessuno gli abbia chiesto se conosceva o meno l'aggressore e che l'orario dell'aggressione riportato era frutto di un errore del compilatore del triage. La Corte decideva quindi di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per un approfondimento delle circostanze dei fatti dedotti in referto e contestati dalla società, sia sugli avvenimenti che hanno determinato la sospensione della gara per aggressione al direttore di gara, sia per quanto avvenuto al termine della stessa, sino all'accesso presso il pronto soccorso del direttore di gara.

La Procura Federale ha quindi reso un'ampia e documentata relazione che ha consentito di fugare ogni dubbio sulla reale portata degli avvenimenti. In effetti è risultato provato che il calciatore Petrongari Marco abbia colpito con uno schiaffo l'Arbitro. Oltre alla descrizione dei fatti contenuta nel referto, soccorre la dichiarazione del compagno di squadra Mattia Fioravanti che ha confermato che il compagno di squadra è intervenuto in suo soccorso per fermare l'Arbitro che lo aveva spinto contro la rete di recinzione ed in quel frangente lo ha colpito con uno schiaffo. È altresì risultato che, a seguito di una controversa decisione arbitrale a loro sfavore, numerosi calciatori del Montorio avevano attorniato l'Arbitro che, per svincolarsi dall'accerchiamento si è fatto largo spintonando qualche giocatore, senza volere in particolare colpire nessuno ma mettendo in atto un legittimo tentativo di difesa. È altresì risultato provato che, contrariamente a quanto affermato dall'Arbitro in sede di audizione innanzi alla Corte, a fine gara lui stesso, il fratello ed un calciatore della prima squadra del Montorio che aveva con sé il figlioletto, di origine albanese come il direttore di gara, si sono accompagnati in una bar di Montorio Romano, in tutta tranquillità. La circostanza è documentata dalle immagini del circuito interno dell'esercizio, prodotte dallo stesso calciatore in sede di audizione presso la Procura Federale che non lasciano dubbi in proposito. È stato infine accertato che l'Arbitro al termine della gara non abbisognasse di interventi medici, tanto da soffermarsi come detto presso un bar con altre persone, peraltro nella località ove si era svolta la gara, e lo stesso direttore di gara ha affermato che sia stato invitato a ciò dai suoi Organi superiori. Ciò detto, ritenuto inammissibile il reclamo quanto alla sanzione pecuniaria a carico della società, in quanto inferiore al minimo reclamabile, la sanzione a carico del calciatore Petrongari va ridimensionata in quanto l'evento non ha causato danni accertati in sede sanitaria pubblica, poiché l'accesso al Pronto Soccorso si è svolto in periodo assai successivo alla gara e su impulso di terzi e non per intrinseca necessità, ed il gesto violento, pur deprecabile, si è svolto in un contesto concitato e con modalità contenute e non connotate da particolare offensività. Vanno trasmessi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per la valutazione disciplinare delle dichiarazioni del direttore di gara Baco Dalmi in relazione alla circostanza dell'incontro presso il campo sportivo e poi dell'accesso presso un Bar con un connazionale, risultato poi essere un tesserato del Montorio Romano, Rama Lardian, che aveva con su un bambino. Infatti, sia in sede di audizione innanzi alla Corte che innanzi alla Procura Federale, pur interrogato insistentemente sul punto ha negato che tale incontro ci sia mai stato e di essersi quindi scambiato i numeri telefonici con lo stesso. Dagli atti acquisiti dalla Procura Federale, consistiti nel video estratto dalla telecamera dell'esercizio commerciale e dallo screen shot prodotto dallo stesso tesserato, si ricava in maniera incontrovertibile che tale incontro vi è stato, come vi sono stati scambi di conversazione che fanno presumere uno scambio di recapiti tra i due. La circostanza di aver mentito sia all'Organo di Giustizia Sportiva che all'Organo inquirente, pur ritualmente ammonito, configura una ipotesi di grave violazione degli obblighi posti a carico di qualunque tesserato ed in particolare modo di un Arbitro alle cui dichiarazioni il sistema annette la dignità di fonte di prova privilegiata. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Procura Federale della F.I.G.C. per i provvedimenti di competenza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'ammenda, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Petrongari Marco al 30/06/2027, confermando altresì la rimanete decisione impugnata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

**259) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.390 LND DEL 29/04/2026**

**(Gara: POGGIO MIRTETO CALCIO – SPORTING SAN CESAREO del 26/04/2026 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 397 del 05/05/2026**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Sporting San Cesareo ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione in epigrafe che era terminata sul campo con il punteggio di 0 a 1 in suo favore.

Il Giudice di prime cure, dopo aver acquisito un supplemento di referto dal direttore di gara, aveva rilevato come la distinta di gara della società allegata al referto riportasse tre nominativi di calciatori previamente inseriti cancellati.

Tra questi vi era il calciatore indicato in distinta con il numero 19 Cristofari Cristian, che aveva partecipato alla gara dal 38' del secondo tempo, come accertato dall'Arbitro al termine dell'incontro al momento della compilazione del rapportino consegnato alle squadre.

Il direttore di gara aveva poi affermato che le cancellature erano state apposte non dal dirigente accompagnatore della società ma da un assistente arbitrale che avrebbe eseguito la correzione, probabilmente, su indicazione del dirigente stesso che, però, in ogni caso, non aveva sottoscritto per avallo la correzione.

L'Arbitro ricordava poi che al momento dell'appello il dirigente accompagnatore comunicava che tre calciatori erano assenti però non era certa di non aver identificato il Cristofari, mentre escludeva di averlo identificato successivamente.

Sempre al termine della gara aveva controllato i documenti della società Sporting San Cesareo ed aveva verificato che il documento del Cristofari era presente, mentre non le erano i documenti degli altri due calciatori depennati dalla distinta.

Il Giudice, nell'assoluta incertezza sull'avvenuta identificazione del calciatore che aveva partecipato alla gara con il numero 19 nelle file della reclamante, decideva di disporre la ripetizione della gara.

Avverso tale decisione propone reclamo il San Cesareo affidando le sue doglianze in sostanza a tre motivi, due di natura formale ed il terzo sostanziale.

Con il primo motivo si contesta che il reclamo di primo grado presentato dalla società Poggio Mirteto che aveva suscitato poi la decisione del Giudice sopra sintetizzata, non era stato sottoscritto da alcuno.

Con il secondo motivo si contesta che il Giudice abbia applicato una sanzione non richiesta, andando sostanzialmente "ultra petita" in quanto la società reclamante aveva richiesto solo la punizione sportiva della perdita della gara e non la ripetizione.

Con il terzo motivo si contesta la distinta presentata dalla società al direttore di gara contenesse il nominativo del calciatore Cristofari con il numero 19 e l'indicazione del documento d'identità con gli estremi completi e che qualsiasi cancellatura apposta da altri che non il dirigente accompagnatore ufficiale o da questi espressamente autorizzata e convalidata si debba considerare come non apposta.

Non vi è dubbio che il calciatore Cristofari sia entrato in campo al 38' del secondo tempo come indicato nel referto arbitrale e che lo stesso sia stato identificato all'inizio della gara, in quanto il suo documento era certamente tra quelli consegnati all'Arbitro.

La sua partecipazione doveva essere considerata pienamente legittima considerando che l'Arbitro

non ha escluso esplicitamente di averlo identificato all'inizio della gara. In sede di audizione innanzi alla Corte venivano sentite le due società.

Lo Sporting San Cesareo ribadiva le sue posizioni riportandosi integralmente al reclamo.

La società Poggio Mirteto insisteva invece per il rigetto di tutte le doglianze rilevando come la questione della firma del reclamo di primo grado venisse sollevata innanzi alla Corte per la prima volta e fosse inammissibile, in ogni caso il Giudice di prime cure aveva preferito la sostanza alla forma essendo evidente che il gravame proveniva dalla società che lo aveva inoltrato dalla sua casella di posta elettronica certificata istituzionale.

L'eccezione di controparte che il Giudice avesse deciso *ultra petita* era infondata in quanto la ripetizione della gara doveva essere intesa come implicita subordinata rispetto alla richiesta di punizione sportiva. Infine si ribadiva l'assoluta incertezza sulla identificazione del calciatore Cristofari.

La Corte decideva quindi di convocare il direttore di gara che, in sede di audizione, confermava sostanzialmente tutto quanto già esposto nel referto e nei chiarimenti richiesti dal Giudice Sportivo, confermando la circostanza che la cancellatura sulla lista dello Sporting San Cesareo del nominativo del calciatore era stata apposta da uno dei suoi assistenti su indicazione del dirigente accompagnatore ma non può dire se in quella fase vi sia stato un equivoco od un fraintendimento tra i due.

È certa che durante la gara non sia giunto alcun calciatore dello Sporting San Cesareo ritardatario e ribadisce che il documento del calciatore era tra quelli consegnati dalla società prima della gara. Durante la gara non ha notato nulla di anomalo e la questione è sorta solo al termine quando, compilando il rapportino si è accorta che il calciatore subentrato con il numero 19 al 38' del secondo tempo nelle fila dello Sporting San Cesareo risultava depennato dalla distinta di gara in suo possesso.

Il reclamo è fondato.

Vanno preventivamente esaminati i due motivi che sollevano censure formali alla decisione di prime cure.

Per quanto attiene all'assenza di sottoscrizione, come ribadito più volte dal Collegio, la questione diviene ininfluyente quando, come nel caso di specie, si tratti di ipotetica posizione irregolare di un calciatore.

Infatti, il Giudice Sportivo ha il potere di assumere la decisione di comminare la punizione sportiva della perdita della gara anche d'ufficio in caso di posizione irregolare di un calciatore e nel caso di specie ci si trova proprio in questa situazione in quanto, come prospettato dalla reclamante in primo grado, è ipotizzato che alla gara abbia partecipato un calciatore che non vi aveva titolo in quanto non iscritto in distinta.

Il Giudice Sportivo ben poteva quindi esaminare la questione, anche in assenza di qualsiasi impulso di parte, e giungere alla conclusione che ha poi assunto.

Per quanto attiene alla comminatoria di una sanzione diversa da quella richiesta, anche in questo caso, la censura non è fondata.

Come visto il Giudice poteva esercitare nella specie poteri officiosi e non è quindi vincolato all'impulso di parte derivante da un reclamo. In secondo luogo la decisione assunta è minore di quella richiesta e quindi non ci si trova in un caso di pronuncia "*ultra petita*" che può ravvisarsi solo quando il "*decisum*" sia più favore di quanto effettivamente richiesto.

Il terzo motivo, riguardante il merito della questione, è invece fondato.

Vanno fissati e ribaditi alcuni principi basilari.

La compilazione della distinta dei calciatori partecipanti alla gara è prerogativa esclusiva della società che, tramite la firma del dirigente accompagnatore ufficiale, non si limita alla mera elencazione degli atleti partecipanti ma ne attesta la regolare posizione e la legittimità alla partecipazione.

Qualsiasi modifica che si renda necessaria a seguito di controllo del direttore di gara deve essere effettuata dal dirigente o, nel caso sia stata effettuata da un componente della terna arbitrale, deve essere da questi convalidata quanto meno con una sottoscrizione suppletiva di avallo.

La seconda questione da ribadire è quella che un calciatore per partecipare alla gara deve essere obbligatoriamente inserito in distinta prima dell'inizio ma non deve essere per forza fisicamente presente, in quanto in caso di precaria assenza al momento del riconoscimento iniziale, può essere identificato tra il primo e secondo tempo od al momento dell'effettivo ingresso in campo al

momento della sostituzione.

Nel caso di specie, quindi, non solo vi è stato errore da parte dell'assistente che ha provveduto alla cancellatura direttamente ed, in ogni caso, non ha poi richiesto al dirigente di avallare il suo operato con la sottoscrizione delle correzioni, ma vi è stato errore anche nel depennare dalla lista dei calciatori che non erano fisicamente presenti al momento dell'appello.

Nel caso in cui la cancellatura del calciatore fosse stata effettuata con le modalità corrette appena ricordate la posizione del calciatore sarebbe stata irregolare, in quanto non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara, con la conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Nel caso di specie, invece, le cancellature si hanno come non apposte e quindi la partecipazione del calciatore è sicuramente regolare.

Resta la questione della carenza di identificazione sollevata nella decisione di prime cure.

Sul punto va osservato che l'Arbitro, qualora avesse rilevato che un calciatore presente in distinta non fosse stato presente al momento dell'appello, avrebbe dovuto annotarlo, effettuando la identificazione al momento dell'arrivo sul campo o del suo ingresso.

Nulla di tutto questo risulta dagli atti ufficiali, nessuna annotazione è stata effettuata dall'Arbitro sulla questione.

L'Arbitro ha poi escluso che siano giunti calciatori ritardatari dello Sporting San Cesareo che abbiano preso posto in panchina durante la gara.

Va poi aggiunto che il calciatore in questione è minorenne e quindi sprovvisto di patente auto ed è da escludere che si sia portato da San Cesareo a Poggio Mirteto autonomamente e che abbia lasciato alla società l'unico documento di cui verosimilmente era provvisto.

In sostanza, visto il privilegio che l'ordinamento assegna al referto arbitrale ed agli atti ufficiali si deve concludere che, in assenza di prova contraria, il riconoscimento del calciatore sia avvenuto all'inizio della gara e che abbia quindi legittimamente partecipato alla stessa.

Il reclamo va quindi accolto ripristinando il risultato acquisito sul campo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di Poggio Mirteto Calcio – Sporting San Cesareo 0 – 1.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**252) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LONGARINA TSS 1944 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 SGS DEL 10/04/2026**

**(Gara: URBETEVEVERE CALCIO – LONGARINA TSS 1944 ASD del 07/04/2026 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 08/05/2026**

La società Longarina Tss 1944 Asd impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale le veniva inflitta l'ammenda di euro 600,00 per aver, propri sostenitori, rivolto all'arbitro, durante l'intera gara, espressioni gravemente offensive, oltraggiose e denigratorie per motivi di razza (art. 28 c.4 cgs).

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, contestava la sanzione ritenendola eccessivamente gravosa e severa.

In particolare la reclamante sosteneva che non erano state rivolte all'arbitro frasi discriminatorie per motivi di razza in quanto quest'ultimo era cittadino italiano con tratti somatici tipici e con carnagione chiara; inoltre, il giudice di primo grado non aveva preso in considerazione l'attività cautelativa e preventiva posta in essere dalla stessa società nel corso della stagione calcistica (v. codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie e delle violenze di genere), né il giudice aveva applicato il principio della continuazione ex art. 81 c.p.; pertanto concludeva chiedendo l'annullamento dell'ammenda ed in via subordinata una congrua riduzione della stessa.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 07/05/2026, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, ritiene di poter accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che sostenitori riconducibili alla squadra ospite, a partire dal 10° della prima frazione di gioco e per tutto il proseguo della gara, rivolgevano all'arbitro gravi offese ed ingiurie, ma nessuna di queste per motivi di razza, essendo il direttore di gara, come detto, cittadino italiano e con carnagione chiara.

Pertanto, gli insulti e gli impropri, sia pur gravi e reiterati indirizzati all'arbitro non sono mai sfociati in comportamenti discriminatori, così come descritti e disciplinati dall'art. 28 c.g.s..

Per tutto quanto detto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 400,00.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

**262) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL FERENTINO CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 CON OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.258 C5 DEL 22/04/2026**

**(Gara: FORTY FIGHTERS – REAL FERENTINO CALCIO A 5 del 19/04/2026 – Play Off Under 21 Calcio a 5)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 414 del 15/05/2026**

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Real Ferentino Calcio a 5 impugnava il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, pubblicato nel C.U. n. 258 C5 del 22/04/2026, in relazione alla gara Forty Fighters - Real Ferentino Calcio a 5 del 19/04/2026, valevole per i Play Off Under 21 Calcio a 5. Con la decisione impugnata veniva irrogata alla società reclamante l'ammenda di euro 100,00 con obbligo di risarcire i danni arrecati all'impianto sportivo, in quanto propri sostenitori, al termine della gara, accendevano fumogeni che danneggiavano il manto erboso sintetico. La società reclamante contestava il provvedimento sostenendo che il referto arbitrale sarebbe stato formulato in termini generici e privi di elementi idonei ad individuare con certezza i responsabili del danneggiamento. In particolare, deduceva che il direttore di gara si sarebbe limitato a raccogliere le dichiarazioni del gestore dell'impianto senza procedere ad un accertamento diretto dei fatti, né ad identificare i soggetti responsabili. Evidenziava, altresì, che sul terreno di gioco si trovavano anche sostenitori della squadra ospitante e che gli stessi tesserati della società reclamante si sarebbero adoperati per liberare il campo dai fumogeni al termine dell'incontro. Contestava pertanto la riconducibilità dei fatti ai propri sostenitori e chiedeva l'annullamento della sanzione irrogata. La Corte procedeva all'audizione della società. Il reclamo non merita accoglimento.

Il referto arbitrale, che nell'ordinamento sportivo costituisce fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti verificatisi nel corso della gara, riporta espressamente che, al termine dell'incontro, alcuni sostenitori riconducibili alla società ospite introducevano fumogeni sul terreno di gioco, provocando il danneggiamento del manto sintetico. La circostanza risulta inoltre coerente con la successiva comunicazione trasmessa dalla società Forty Fighters, nella quale veniva rappresentato il danneggiamento subito dall'impianto sportivo a seguito dell'accensione dei fumogeni da parte di soggetti appartenenti alla tifoseria ospite, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni arrecati. Nel corso dell'audizione dinanzi a questa Corte, il rappresentante della società reclamante ribadiva che i fumogeni sarebbero stati utilizzati da entrambe le tifoserie e che, nella confusione successiva al termine dell'incontro, non sarebbe stato possibile individuare con certezza gli autori materiali del lancio del fumogeno che avrebbe provocato il danneggiamento del terreno di gioco. Veniva altresì evidenziato che i tesserati della Real Ferentino Calcio a 5 si sarebbero immediatamente adoperati per rimuovere i fumogeni dal campo, al fine di evitare ulteriori conseguenze, e che l'arbitro non avrebbe assistito direttamente all'episodio, limitandosi a riportare nel referto quanto segnalato dal gestore dell'impianto. Tuttavia, tali deduzioni non appaiono idonee a superare le risultanze degli atti ufficiali. Deve infatti ribadirsi che, secondo i principi consolidati dell'ordinamento sportivo, la responsabilità delle società per i comportamenti dei propri sostenitori prescinde dall'esatta identificazione dei singoli autori materiali delle condotte contestate, essendo sufficiente la riconducibilità degli stessi all'ambiente della tifoseria della società interessata. Nel caso di specie, il direttore di gara ha chiaramente attribuito i fatti ai sostenitori della squadra ospite, circostanza che non risulta validamente smentita dalle allegazioni difensive. Parimenti irrilevante risulta la circostanza che anche sostenitori della squadra ospitante

fossero presenti sul terreno di gioco al termine della gara, non emergendo elementi concreti e specifici idonei ad attribuire a questi ultimi il danneggiamento contestato ovvero ad escludere la responsabilità della tifoseria riconducibile alla società reclamante. Né può assumere rilievo la deduzione secondo cui il direttore di gara avrebbe riportato nel referto circostanze apprese dal proprietario dell'impianto sportivo. Anche ove così fosse, ciò non priverebbe il referto della sua efficacia probatoria, atteso che l'ufficiale di gara ben può riferire fatti appresi direttamente nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e strettamente connessi agli eventi verificatisi in occasione della gara. Quanto alla circostanza che i tesserati della società reclamante si siano attivati per allontanare i fumogeni dal terreno di gioco, la stessa, pur apprezzabile sotto il profilo collaborativo, non vale ad escludere la responsabilità della società in ordine ai fatti contestati né ad incidere sulla legittimità del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. La sanzione irrogata appare, infine, congrua e proporzionata alla natura dei fatti accertati, avuto riguardo sia al danneggiamento arrecato all'impianto sportivo sia alla necessità di prevenire comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza e il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Alla luce di ciò, questa Corte,

### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**266) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRANZI CHRISTIAN MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 SGS DEL 07/05/2026**  
**(Gara: VIGOR PERCONTI – SAVIO S.R.L. del 06/05/2026 – Finale Titolo Under 17 Regionale Eccellenza)**

### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 414 del 15/05/2026**

Con reclamo ritualmente notificato la società Vigor Perconti ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 221 SGS del 07/05/2026, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Franzi Christian Marco per 3 gare *"perché al termine della gara veniva a contatto con un avversario, colpendosi vicendevolmente con schiaffi e sputi"*. In sede di reclamo la società rappresentava che le affermazioni riportate nel suddetto Comunicato risultavano in contrasto con quanto dichiarato dal Direttore di gara al termine della partita, atteso che il referto arbitrale non faceva alcuna menzione né agli schiaffi, né, tantomeno, agli sputi, né da parte del nostro calciatore, né da parte del giocatore della squadra avversaria. Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della squalifica possono ritenersi assumibili, atteso che la condotta del calciatore Franzi Christian Marco, tenuto conto delle risultanze del referto arbitrale — fonte privilegiata di prova - può ritenersi una reazione, seppure scomposta, dallo stesso posta in essere rispetto alle manate sferrate nei propri confronti da un calciatore avversario. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Franzi Christian Marco a 2 gare.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**268) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 SGS DEL 30/04/2026**

**(Gara: FIDENE A.S.D. – REAL MONTEROTONDO del 25/04/2026 – Campionato Under 16 Regionale)**

### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 425 del 22/05/2026**

La Società ASD Fidene con il presente atto propone formale ricorso avverso la sanzione pecuniaria di euro 300 irrogata dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto. Preliminarmente la società Fidene ritiene la sanzione comminata come ingiusta sotto il profilo fattuale e giuridico in quanto fondata su una situazione non supportata da elementi certi univoci e verificabili. Sostiene la ricorrente che nel caso in esame sia piuttosto difficile ricondurre a tifoso del Fidene un sostenitore sprovvisto di elementi identificativi tali da ricondurlo alla Società locale, ed oltretutto in un contesto dei fatti che portavano ad un caos generalizzato sugli spalti, con molti elementi coinvolti nella concitazione, e tale da aver determinato una sospensione del gioco di diversi minuti. Per la ricorrente è evidente che una tale situazione di confusione e concitazione non possa portare ad una chiara identificazione degli eventi citati, tale da far ritenere alla ricorrente stessa la pena come ingiusta come meramente presunta, privi di requisiti di certezza ed univocità necessari per l'affermazione in capo alla Società. Detto ciò la Società Fidene chiede in primis l'annullamento della sanzione o in subordine la riduzione della stessa.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha letto con particolare attenzione il dettaglio del ricorso, e fa preliminarmente presente che da quanto viene descritto nel referto arbitrale, la responsabilità del caos sugli spalti è da attribuirsi alla tifoseria della Società Fidene, specificando in più dettagli come per questo sia stata necessaria la sospensione di circa 15 minuti. Pertanto tra il reclamo della ricorrente ed il referto arbitrale, si ricorda come in caso di discordanza prevalga quest'ultimo come fonte unica e privilegiata. Oltretutto c'è da considerare che l'art 26 del CGS così cita in merito ai fatti violenti come la Società risponda per i fatti commessi in occasione della gara da uno o più dei suoi sostenitori, sia all'interno dell'impianto, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità delle persone o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. Ciò detto questa Corte ritiene che la richiesta di annullamento della sanzione non possa essere accolta, mentre si può addivenire, sulla base di alcune osservazioni fatte dalla reclamante, ad una lieve riduzione della sanzione, da riportare entro limiti di equa entità. Pertanto, questa Corte Sportiva,

## DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 250,00  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma li 29 maggio 2026**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato